

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3191

DEL 10/07/2013

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 123 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” - Azione 1. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Poderi Ogliastro s.r.l. (CUUA: 03182160923).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013 Misura 123 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” - Azione 1;

PREMESSO che in data 06/10/2009 la ditta Poderi Ogliastro s.r.l. presentava domanda di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che la domanda veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento a seguito di scorrimento della Graduatoria Unica Regionale, approvata con determinazione n. 1265 del 20/04/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3191

DEL 10/07/2013

PREMESSO che, con nota n. 45242 del 28/08/2012, il Servizio Territoriale dell'Ogliastra comunicava all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: *“dall'esame della documentazione a corredo della pratica si evince che la richiesta di aiuto è riferita a fabbricato già inserito nel quadro degli interventi a finanziamento comunitario a valere sul POR 2000-2006, misura 4.10 annualità 2003, determinazione di liquidazione finale n. 5103/2008 del 16/09/2008 dell'impresa Villagrande Prosciutti con sede a Villagrande Strisaili.”*. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso di rigetto per la presentazione di documenti, memorie ed opposizioni scritte;

PREMESSO che il 05/09/2012 la Ditta presentava all'Ufficio istruttore una memoria nella quale eccepiva di aver acquistato l'immobile dalla Sig.ra Loi Lucia e non dalla ditta Villagrande Prosciutti;

PREMESSO che le motivazioni addotte dalla Ditta non venivano accolte dall'Ufficio istruttore, su parere conforme dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie (nota prot. n. 7908 del 29/10/2012). Pertanto, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Ogliastra n. 5164 del 20/11/2012, alla Ditta veniva notificato il rigetto dell'istanza di finanziamento per le stesse motivazioni di cui al preavviso;

PREMESSO che, in data 21/12/2012, la Poderi Ogliastra s.r.l. presentava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto. Nel ricorso la Ditta eccepiva che: **1)** il rigetto dell'istanza sarebbe stato disposto ai sensi del bando relativo al POR 2000-2006 Misura 4.10, differente dal bando della Misura 123 del PSR alla quale la Ricorrente chiedeva di aderire; **2)** l'immobile oggetto del contendere non sarebbe stato costruito dalla Villagrande Prosciutti con finanziamenti a valere sul POR Misura 4.10. Detto immobile sarebbe stato venduto alla Ricorrente dalla Sig.ra Loi Lucia, titolare di diritto di superficie sul medesimo in virtù di atto notarile del 22/09/1994. Pertanto, l'immobile sarebbe

preesistente rispetto al bando della Misura 4.10 del POR; **3)** la ditta Villagrande Prosciutti avrebbe ricevuto contributi non per l'immobile acquistato dalla Ricorrente, bensì per la realizzazione di un edificio attiguo ad esso; inoltre, al momento della presentazione della domanda di finanziamento da parte della Poderi Ogliastro s.r.l., l'immobile oggetto della richiesta non sarebbe stato in possesso della Villagrande Prosciutti; **4)** poiché l'eventuale vincolo di inalienabilità dell'immobile non è stato trascritto nei registri immobiliari, esso non sarebbe opponibile alla Ricorrente: il vincolo potrebbe essere fatto valere solo nei confronti del soggetto che lo ha violato e riguarderebbe solo l'immobile oggetto del finanziamento POR; **5)** sarebbero stati superati i termini previsti dalla L. 241/1990 per la conclusione del procedimento. Per quanto sopra dedotto, la Poderi Ogliastro s.r.l. chiedeva l'annullamento e/o riforma dei provvedimenti impugnati e la concessione del finanziamento nella misura indicata in domanda;

RILEVATO

che il rigetto dell'istanza di finanziamento non è stato disposto ai sensi del bando relativo al POR 4.10, bensì è motivato dal fatto che l'immobile acquistato è parte integrante di una struttura produttiva già oggetto di finanziamento a valere su detto POR (annualità 2003). Pertanto, l'erogazione del contributo richiesto dalla Poderi Ogliastro ai sensi della misura 123 del PSR costituirebbe un illegittimo ulteriore finanziamento della medesima struttura;

RILEVATO

che, secondo quanto riportato nel ricorso, nell'atto di vendita dell'immobile (datato 25/10/2010) la venditrice Sig.ra Loi Lucia "*dichiara e garantisce che quanto venduto è di sua proprietà superficiale, giusta i sopraccitati atti ricevuti dal notaio dott.ssa Carmen Capellini in data 22 settembre 1994 rep. n. 106107 ed il 14 settembre 2000 rep. n. 17497 conformemente alle risultanze del catasto e dei registri immobiliari*". Viceversa, durante l'istruttoria della domanda di finanziamento sul POR 4.10 il fabbricato oggetto della stessa sembrava essere nella piena disponibilità della Villagrande Prosciutti, che se

ne dichiarava proprietaria in diversi documenti quale, ad esempio, la richiesta di concessione edilizia. Infine, nello stesso ricorso la Ricorrente sostiene che *“Non corrisponde al vero che al momento della domanda di finanziamento da parte della Poderi d'Ogliastra l'immobile per il cui acquisto è stato richiesto finanziamento era nel possesso della Villagrande Prosciutti”*. I fatti sopra riportati integrano quindi una palese contraddizione in ordine alla legittima proprietà e al possesso dell'immobile acquistato dalla Poderi Ogliastra;

CONSIDERATO che al momento della compravendita dell'immobile la Sig.ra Loi Lucia era (ed è tutt'ora) socia della Villagrande Prosciutti. Pertanto, la Sig.ra Loi era soggetta al rispetto degli obblighi assunti dalla Villagrande Prosciutti tramite il proprio legale rappresentante, compreso quello inerente l'inalienabilità dello stesso immobile per un periodo di dieci anni dalla data della determinazione di liquidazione finale;

RILEVATO che l'Ufficio istruttore non ha rigettato l'istanza adducendo che l'immobile acquistato è stato costruito con finanziamento POR. Viceversa, ha constatato che con tale finanziamento è stato ampliato lo stabilimento preesistente, per un migliore posizionamento funzionale di macchinari ed attrezzature, in parte già presenti e in parte acquistati mediante il POR 2000-2006;

VISTO il bando relativo all'annualità 2003 del POR 2000-2006, par. 13 (*“Procedure Operative - Accertamento finale di regolare esecuzione”*), 15° capoverso, il quale vieta l'alienazione del bene oggetto di finanziamento per un periodo di 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che con il POR 4.10 è stata finanziata l'installazione di un montacarichi tra la nuova struttura e quella preesistente, per cui l'alienazione del vecchio fabbricato crea una discontinuità nella linea di lavorazione della Villagrande Prosciutti. In tal modo vengono disattesi finalità ed obiettivi specifici della misura 4.10, come definiti nel par. 2 del bando sopra richiamato;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3191

DEL 10/07/2013

- RITENUTO** che il vincolo di inalienabilità del bene finanziato inerisca l'intero immobile poiché sia la parte già esistente all'epoca del finanziamento e poi ceduta alla Poderi Ogliastro, sia il completamento del piano superiore e la costruzione *ex novo* di altra parte della struttura realizzati con il finanziamento POR sono strettamente connessi per lo svolgimento dell'attività produttiva. Tale interconnessione è resa ancor più evidente dal fatto che il POR ha finanziato la costruzione di un montacarichi, inserito in un vano ricavato nel vecchio edificio, che mette in comunicazione i due livelli dello stabilimento della Villagrande Prosciutti;
- RILEVATO** che la violazione del vincolo di inalienabilità, nei termini e per i motivi sopra esposti, è stata legittimamente contestata dall'Ufficio istruttore alla Villagrande Prosciutti, essendo quest'ultima il soggetto giuridicamente tenuto al rispetto del vincolo, e ha condotto alla revoca del finanziamento POR con determinazione n. 6000 del 20/12/2012;
- RILEVATO** che alla ditta Poderi Ogliastro non è stata opposta la violazione del suddetto vincolo, bensì la richiesta di finanziamento per l'acquisto di un immobile per il quale è già stato erogato un finanziamento pubblico a valere sul POR 2000-2006 misura 4.10;
- RILEVATO** che dall'art. 3, lett. a) del contratto di compravendita si evince che *"l'immobile in oggetto viene venduto a corpo, nella situazione di fatto e di diritto in cui il medesimo si trova e che la società acquirente dichiara di ben conoscere, con tutti i diritti, azioni e ragioni, attivi e passivi (...)"*;
- DATO ATTO** che il procedimento di istruttoria della domanda di finanziamento a valere sul PSR Misura 123 si è concluso oltre i termini di cui alla L. 241/1990;
- RITENUTO** non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3191

DEL 10/07/2013

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Poderi Ogliastro s.r.l. (CUUA: 03182160923);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Ogliastro affinché la notifichi alla ditta ricorrente, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69;

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato